



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1593** del 17/09/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00049

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento regionale "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC".

L'anno 2020 addì 17 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Loredana Capone
Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Salvatore Ruggeri
Assessore	Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Cosimo Borraccino
Assessore	Giovanni Giannini

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile di PO "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria" del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio" la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 11 della precitata L.R. n. 59/2017 detta norme relativamente agli Ambiti territoriali di caccia - ATC.

Il comma 7 del predetto art. 11 dispone che "la Giunta regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:

- a) le modalità di costituzione del comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
- b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
- c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali;
- d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;
- e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

Altresì, il comma 2 dell'art. 58 della precitata L.R. n. 59/2017 dispone che "restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione", che, nella fattispecie, risultano essere il Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/99 così come modificato dal R.R. n. 4/2004.

Alla luce delle disposizioni di cui alla precitata normativa regionale (nr. 59/2017) la competente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha predisposto una ipotesi di schema di Regolamento Regionale (R.R.) "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC" al fine di dare corretta applicazione, sul territorio pugliese, alle nuove vigenti disposizioni in materia (L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii.).

L'ipotesi di schema di R.R. in parola è stato sottoposto, in varie sedute, al parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 59/2017. I componenti di detto Organismo hanno formulato, su detto schema di ipotesi di R.R., diverse proposte di modifiche di cui alcune, dopo approvazione del Comitato, sono state testè riportate nel testo finale dell'allegato schema di Regolamento Regionale.

Considerato, altresì, che:

- la L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia" agli artt. 42 e 44 attribuisce, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad emanare i regolamenti ed alla Giunta regionale la potestà regolamentare;
- la DGR n. 2484/2010 fissa la "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale".

Per quanto sin qui esposto, si propone di approvare l'allegato schema di regolamento regionale denominato "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC", nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), per farne parte integrante del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

Approvazione schema di regolamento regionale "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC".

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e art. 11 comma 7 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:

- di approvare lo schema di Regolamento Regionale ad oggetto "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del Regolamento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone


**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Approvazione schema di regolamento regionale "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC".

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.


**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**
Prof. Gianluca Nardone



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Nardone', is written over a horizontal line.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Emiliano', is written over a horizontal line.

Approvazione schema di regolamento regionale "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare lo schema di Regolamento Regionale ad oggetto "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del Regolamento.

Il Segretario Generale della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta

dott. Antonio NUNZIANTE

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso

Schema di Regolamento Regionale "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC"

Articolo 1 (Natura)

- 1) Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 n. 59 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"* gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono strutture associative senza scopo di lucro a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore e nel Piano faunistico venatorio.
- 2) Gli ATC sono individuati dalla Regione Puglia con il relativo Piano faunistico venatorio e sono regolati con proprio statuto. Il Comitato di Gestione (C.d.G.), al fine di evitare disagi agli utenti, elegge la propria sede preferibilmente presso gli uffici periferici della Regione Puglia ove ricade l'ATC oppure in un Comune che occupa una posizione centrale rispetto al territorio ATC o, in alternativa, presso gli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Bari. Nel caso di mancata individuazione di una sede legale essa è istituita, ad ogni effetto di legge, presso gli uffici regionali periferici in cui ricade l'ATC utilizzando, all'uopo, le segreterie esistenti.
- 3) La Regione Puglia emana apposite "linee guida" per la predisposizione, da parte di ogni ATC, del proprio Statuto che deve essere sottoposto, obbligatoriamente, a presa d'atto favorevole da parte della competente Sezione regionale in materia.
- 4) Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato di Gestione (C.d.G.);
 - c) L'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute (art.13 Legge 349/1986) residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.

Articolo 2 (Caratteristiche)

- 1) Gli ATC individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 comma 7 L.R. n. 59/2017 devono essere possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Gli ATC possono interessare territori amministrativi di province diverse.
- 2) Nel caso in cui detti confini naturali non siano visibili, la delimitazione degli ATC dovrà essere eventualmente segnalata da tabelle poste a cura della Regione Puglia con scritte rosse su fondo bianco (articolo 17 L.R. n. 59/2017).
- 3) Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati, da sottoporre alla Regione per la relativa approvazione.

Articolo 3 (Generalità)

- 1) Il presente regolamento, emanato in attuazione della vigente normativa in materia (articolo 11 L.R. n. 59/2017), prevede tra l'altro:
 - a) Le modalità di costituzione del Comitato di Gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
 - b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
 - c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi;
 - d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;
 - e) l'osservanza delle vigenti normative in materia e del calendario venatorio regionale.

Articolo 4 (Comitato di Gestione)

- 1) Il Comitato di Gestione (C.d.G.) ha durata quinquennale, analogamente al Piano Faunistico venatorio regionale, è nominato con DPGR ed elegge al suo interno ed a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico. Esso è composto da dieci membri, così ripartiti:
 - a) tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC. La rappresentatività è data dalla media ponderata tra i relativi dati INPS, Camera di Commercio e fascicoli aziendali di ogni organizzazione. Ciascuna delle organizzazioni designa a livello regionale un rappresentante fra i fra i proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti nei comuni compresi nell'ATC;
 - b) tremembri designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, (articolo 57 L.R. n. 59/2017), ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC. Ciascuna delle associazioni, a livello regionale, designa un rappresentante iscritto alla stessa nonché al relativo ATC;
 - c) duemembri designati, a livello regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, iscritti alle stesse;
 - d) duemembri designati dalla Provinciao Città Metropolitana di Bari in cui ricade l'ATC, scelti fra i consiglieri o dipendenti delle stesse. Nel caso in cui l'ATC comprende territori di altra/e Province i membri saranno suddivisi tra le Province con maggior territorio agro-silvo-pastorale interessato.
- 2) Nel caso in cui le Associazioni/Organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) siano superiori al numero previsto i posti saranno assegnati a quelle, una per ciascuna, più rappresentative e, comunque, organizzate sul territorio dell'ATC.
- 3) Nel caso di controversie al numero dei rappresentanti delle Associazioni/Organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) del comma 1 la Sezione regionale competente in materia stabilirà le designazioni, sentito il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (articolo 5 L.R. n. 59/2017).

- 4) I componenti il Comitato di Gestione di cui alle lettere a), b, c) e d) del citato comma 1 devono essere residenti in uno dei Comuni ricadenti nell'ATC. Essi devono essere esperti in materia faunistico-venatoria.
- 5) Il Comitato di Gestione è nominato dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'ultima designazione che deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta da parte degli uffici regionali, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
I membri del Comitato possono essere nominati per massimo due mandati, anche non consecutivi e pur se in rappresentanza di Associazioni/Organizzazioni diverse.
I componenti del C.d.G. non possono far parte del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (articolo 5 comma 12 L.R. n. 59/2017). Lo statuto dell'ATC deve prevedere, altresì, le altre ipotesi di incompatibilità e di decadenza dei membri del C.d.G., ivi comprese quelle di cui al predetto d.leg. n. 39/2013.
- 6) Il Comitato di Gestione potrà essere costituito con la nomina di almeno sei componenti in rappresentanza di minimo tre categorie di cui al comma 1.
In caso di mancata nomina della maggioranza dei componenti la Regione nominerà un Commissario Straordinario con gli stessi poteri del C.d.G..
- 7) Il C.d.G. rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi dopo la scadenza del quinquennio ad adottare gli atti urgenti assicurando così il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione. Nel periodo di *prorogatio* il C.d.G. non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
- 8) I componenti del C.d.G. decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive ;
 - b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;
 - c) siano stati condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
 - d) non siano più iscritti all'Associazione che li ha designati;
 - e) ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui al d.leg. n. 39/2013.
- 9) Le riunioni del C.d.G. sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati e non decaduti. Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10) Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, che predispose il relativo ordine del giorno. Le riunioni possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti il C.d.G..
- 11) Le riunioni del C.d.G. sono segrete, salvo che venga deliberato la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Comitato.
- 12) La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito salvo rimborso spese chilometriche nella misura prevista dalla vigente normativa in materia.

Articolo 5
(Compiti del Comitato di Gestione)

- 1) Il Comitato di Gestione (C.d.G.) nel rispetto delle vigenti normative, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistico-venatoria regionale e sulla base del fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, nonché delle direttive regionali in materia:
- a) predispone lo Statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia da sottoporre all'Assemblea dei Soci, per l'acquisizione del relativo parere e, successivamente, da trasmettere alla Regione per la relativa presa d'atto;
 - b) predispone il programma quinquennale di intervento sul territorio destinato a caccia programmato da sottoporre all'Assemblea dei Soci, per l'acquisizione del relativo parere e, successivamente, da trasmettere alla Regione per la relativa presa d'atto;
 - c) predispone annualmente, entro il mese di luglio della relativa stagione venatoria, il programma di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all'Assemblea dei Soci, da tenersi entro il mese di settembre, per l'acquisizione del relativo parere e, successivamente, da inviare alla Regione per la relativa presa d'atto.
Detto programma di intervento deve essere redatto sulla base di quello pluriennale di durata quinquennale;
 - d) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica nonché gli interventi volti a migliorare gli habitat;
 - e) provvede all'attività di ripopolamento e reintroduzione sulla base delle indicazioni riportate nel Piano Faunistico Venatorio regionale ed eventuali apposite direttive regionali; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per la fauna selvatica stanziale. Per la realizzazione delle stese sarà necessario redigere apposito bando che dovrà, prima della pubblicazione, ricevere il nulla-osta da parte della competente Sezione regionale che, all'uopo, potrà apportare le modifiche ritenute opportune. Il predetto nulla-osta dovrà essere rilasciato entro e non oltre 30 giorni trascorsi i quali, senza relativo riscontro, si intenderà acquisito. Detti interventi dovranno essere collaudati dai tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;
 - f) su mandato della Regione Puglia provvede alla gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale presenti nell'ATC in base a specifici piani di gestione preventivamente approvati dalla competente Sezione regionale;
 - g) entro il mese di febbraio approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso. Ambedue detti bilanci devono essere trasmessi alla Regione, unitamente al programma di intervento di cui ai punti b) e c) entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione, per la relativa presa d'atto. I predetti termini sono perentori ed in caso di inottemperanza la Regione provvede a nominare un Commissario ad acta, per dette incombenze, entro venti giorni dai termini stabiliti;
 - h) cura la definizione degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e

l'incremento della fauna selvatica, secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione con il Piano faunistico venatorio o apposite direttive regionali: Per detti interventi potranno essere utilizzati anche i fondi rivenienti dal Programma Venatorio regionale, ripartiti secondo quanto previsto dall'art. 51 comma 4 della L.R. n. 59/2017. Per gli interventi da realizzare sarà necessario redigere apposito bando che dovrà, prima della pubblicazione, ricevere il nulla-osta da parte della competente Sezione regionale, che potrà apportare le modifiche ritenute opportune. Gli interventi realizzati dovranno essere oggetto di sopralluoghi da parte dei tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;

- i) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall'attività venatoria; individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nell'ambito delle somme stanziare dal successivo art. 12, giuste indicazioni contenute nel Piano Faunistico venatorio regionale. Ad esaurimento di detto stanziamento l'ATC provvederà a trasmettere la relativa documentazione alla Regione che procederà con gli strumenti previsti dal Programma venatorio regionale. L'entità del contributo sarà stabilito, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;
- j) predisporre fac-simili delle richieste di ammissione all'esercizio venatorio nell'ATC secondo quanto previsto nel presente regolamento ed eventuali apposite "linee guida" emanate dalla Regione Puglia;
- k) provvede alla compilazione della graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio dell'ATC secondo quanto previsto dalla L.R. n. 59/2017 articolo 11 e ss.mm.ii., dal Piano faunistico venatorio, dal Programma venatorio regionale annuale e da quanto previsto dagli articoli successivi nonché a rilasciare le relative autorizzazioni nei termini previsti dal presente regolamento;
- l) provvede a porre in essere tutte le iniziative necessarie per l'espletamento di funzioni e compiti trasferiti dalla Regione nell'ambito delle previsioni attuative della L.R. n. 59/2017;
- m) provvede a segnalare alla Regione le assenze dei componenti del C.d.G. di cui all'art. 4 comma 8 lett. a) e b) per le determinazioni conseguenziali;
- n) può avvalersi di consulenza tecnico/amministrativa per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento. Per i progetti per i quali viene richiesta la consulenza di tecnici esterni gli stessi dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Sezione regionale che valuterà la possibilità di affidare appositi incarichi di consulenza a personale interno ai propri organici o al personale in servizio presso l'Osservatorio Faunistico regionale e delle relative strutture periferiche, prima di autorizzare l'affidamento esterno;
- o) provvede alla nomina e al coordinamento di gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, massimo tre, saranno composti da massimo nove componenti ciascuno suddivisi paritariamente tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti residenti nell'ATC che svolgono le relative attività in forma volontaria e a titolo gratuito, salvo rimborso spese chilometriche quantificate conformemente a quelle dei componenti del C.d.G.;

- p) predisporre appropriati piani di vigilanza d'intesa con la competente Sezione Vigilanza ambientale regionale anche servendosi di agenti venatori volontari, nel rispetto delle relative normative in materia.

Articolo 6
(Criteri di ammissione all'esercizio venatorio)

- 1) Ogni cacciatore per accedere all'esercizio venatorio nell'ATC deve presentare apposita richiesta di ammissione al C.d.G. nel periodo 15 febbraio – 31 marzo di ogni anno.
- 2) La richiesta deve essere inviata, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, con raccomandata AR o PEC o attraverso apposito sito internet. Tutti gli ATC pubblicheranno detta richiesta e relativa nota informativa entro il 20 gennaio di ogni anno sul proprio sito web istituzionale, salvo diverse disposizioni regionali.
- 3) I cacciatori residenti nell'ATC dovranno presentare la predetta richiesta, secondo i previsti termini delle vigenti normative, solo il primo anno in cui si costituisce l'Ambito Territoriale di Caccia ovvero nel primo anno in cui si intende esercitare l'attività venatoria dopo la predetta costituzione dell'ATC. Sarà cura di ogni cacciatore comunicare all'ATC ogni variazione di residenza e il nuovo numero del porto d'armi in caso di rinnovo.
- 4) L'esercizio venatorio negli ATC è consentito oltre ai cacciatori residenti anche a quelli residenti negli altri ATC della Regione nonché ai non residenti nella Regione (extraregionali).
- 5) L'autorizzazione dell'ATC ha validità unicamente nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.
- 6) Per quanto attiene l'accesso dei cacciatori negli ATC all'entrata in vigore del presente regolamento i C.d.G. potranno dotarsi e utilizzare un "sistema di gestione informatizzata" delle iscrizioni/richieste/ammissioni ATC tenendo presente, ai sensi delle vigenti normative, quanto riportato nel presente articolo e dal successivo art. 7.
- 7) Il C.d.G. provvede, sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell'ATC così come previsto dal Piano Faunistico Venatorio regionale, nel rispetto della densità venatoria prevista dal competente Ministero, e da quanto previsto dall'articolo 11, comma 5 della L.R. n. 59/2017 nonché con la suddivisione dei posti assegnabili, così come riportati nel Programma Venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all'esercizio dell'attività venatoria per ogni stagione garantendo il seguente ordine di priorità:

a) Cacciatori residenti in Regione:

- a1) ai cacciatori residenti nei Comuni dell'ATC, ai quali l'autorizzazione spetta di diritto senza alcuna richiesta salvo quanto previsto dal precedente punto 3) del presente articolo;
- a2) ai cacciatori proprietari di terreni agricoli ricadenti nell'ATC, previo richiesta documentata;
- a3) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti con l'ATC, previo richiesta;
- a4) ai cacciatori residenti nei comuni della Regione non confinanti con l'ATC, mediante richiesta.

b) Cacciatori non residenti in Regione (extraregionali):

- b1) ai cacciatori nativi nell'ATC ed emigrati;
 - b2) ai cacciatori non residenti che svolgono accertata attività lavorativa o di servizio in Regione;
 - b3) ai cacciatori proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha coltivato o 10 HA a pascolo ricadenti nell'ATC;
 - b4) ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità;
 - b5) ai cacciatori residenti in altre Regioni;
 - b6) ai cacciatori di altri Stati nel rispetto delle vigenti normative.
- 8) La compilazione delle graduatorie degli ammessi, residenti in altri ATC pugliesi ed extraregionali, è fissata al 30 giugno di ogni stagione venatoria, sempre che entro il suddetto termine sia stato pubblicato il Programma Venatorio regionale annuale. In caso contrario il suddetto termine viene prorogato a dieci giorni successivi la pubblicazione del predetto Programma. Le graduatorie dei cacciatori residenti negli altri ATC e di quelli extraregionali devono prevedere, ove vi sia la possibilità e necessità, il relativo scorrimento.
- 9) Oltre alle autorizzazioni dovute per diritto ai cacciatori residenti nell'ATC, il C.d.G. nella formulazione delle graduatorie citate nel precedente punto, ove vi sia disponibilità di posti, dovrà tener conto, prioritariamente ed obbligatoriamente, delle seguenti ulteriori condizioni:
- massimo **20 per cento** dei posti non assegnati ai cacciatori residenti da riservare e destinare a quanto previsto dal successivo art. 7 e, comunque, nei termini riportati nel Programma Venatorio regionale annuale;
 - massimo **5 per cento** dei posti non assegnati ai cacciatori residenti da riservare e destinare ai cacciatori extraregionali.
- La restante quota di posti non assegnati ai cacciatori residenti nell'ATC deve tener conto delle priorità di cui al precedente punto 7) del presente articolo. Nel caso in cui si verifichi la circostanza di un numero di richieste superiori ai posti disponibili il C.d.G. procederà con il sorteggio pubblico.
- 10) Il C.d.G. provvede a rilasciare, nei limiti delle disponibilità rivenienti da permessi annuali non utilizzati, permessi giornalieri secondo apposite direttive regionali emanate dalla competente Sezione regionale. Per quanto attiene eventuali permessi giornalieri agli extraregionali essi devono riguardare unicamente il prelievo di fauna migratoria, per un massimo di cinque giornate mensili a cacciatore, utilizzabili nel periodo previsto dal vigente Calendario venatorio regionale.
- 11) Il C.d.G. può ammettere nel rispettivo territorio, con deliberazione motivata e previo nulla-osta della Regione, un numero di cacciatori regionali superiore alla densità sancita ai sensi dell'art. 14 comma 3 Legge n. 157/92, purchè siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica (art. 14 comma 8 L. 157/92).
- 12) Il C.d.G. per i cacciatori autorizzati non residenti nell'ATC dovrà rilasciare apposita autorizzazione. Nel caso di cacciatori extraregionali dette autorizzazioni, annuali ed eventualmente giornaliere, devono essere riconsegnate obbligatoriamente all'ATC, pena l'esclusione dalle graduatorie della successiva annata, per definire i capi di fauna migratoria prelevati (carnieri) appositamente riportati sulle stesse.
- 13) Le graduatorie di cui al precedente punto 8) devono essere esposte per giorni quindici consecutivi all'albo dell'ATC e sul proprio sito web istituzionale.

- 14) Il rimborso della quota di partecipazione versata dal cacciatore che non intende più effettuare l'attività venatoria nell'ATC autorizzato sarà effettuato dal C.d.G. previa apposita istanza di rimborso effettuata a mezzo raccomandata o via pec da inviarsi prima dell'inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell'autorizzazione, ove già ritirata.

Articolo 7 (Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria)

- 1) Nell'ambito del "Sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni/richieste ammissioni ATC" ogni Ambito Territoriale di Caccia deve prevedere, sui posti residuali non assegnati ai cacciatori residenti, una percentuale massima del 15 per cento di posti da destinare all'attività venatoria gratuita in mobilità alla selvaggina migratoria per i cacciatori pugliesi, nei termini riportati nel Programma Venatorio regionale annuale.
- 2) A partire da 10 ottobre di ogni stagione venatoria i cacciatori residenti in Puglia possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi diversi da quelli a cui risultino iscritti, previa autorizzazione rilasciata dall'ATC per il tramite del sistema informativo di cui al comma precedente, con un massimo di dieci giornate in uno stesso ATC.
- 3) Il sistema informativo regionale ATC autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori non superiore alla percentuale e termini di cui al presente articolo e, comunque, nell'ambito e rispetto della densità venatoria riveniente dalla vigente normativa così come riportata, tra l'altro, nel vigente Programma venatorio regionale annuale.
- 4) La competente Sezione regionale, d'intesa con gli ATC pugliesi, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, ed eventuali modalità e regole di esercizio di mobilità venatoria gratuita nel territorio regionale, fermo restando che il numero o codice della autorizzazione dell'Ambito di cui al precedente comma 3 deve essere debitamente riportata sul tesserino venatorio regionale che deve prevedere un'apposita sezione.
- 5) Agli oneri per la realizzazione del "Servizio regionale di gestione informatizzata ATC" devono provvedere gli ATC con propri fondi.

Articolo 8 (Contributo di partecipazione)

- 1) Il contributo di partecipazione all'ATC è previsto dall'articolo 7, comma 16, lettera d) e dall'articolo 11, comma 5 della L.R. n. 59/2017 così come modificati dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 44/2018.
Detto contributo è definito annualmente dal Programma Venatorio regionale unitamente al costo degli eventuali permessi giornalieri che gli ATC potranno rilasciare.
- 2) I termini del versamento di detto contributo è del 31 luglio per i cacciatori regionali e del 31 agosto per gli extraregionali, salvo proroghe predisposte con apposito atto dalla competente Sezione regionale.
Detto termine è prorogato di giorni 30 in caso di scorrimento delle graduatorie riguardanti i cacciatori extraprovinciali ed extraregionali.

L'eventuale rilascio dei permessi giornalieri è disciplinato da apposito provvedimento della competente Sezione regionale in materia di caccia.

Per i cacciatori residenti nell'ATC deve essere garantito il rilascio dell'autorizzazione dell'Ambito di residenza e, pertanto, i termini del versamento del contributo succitato non devono considerarsi vincolanti.

Per i cacciatori neofiti (1° rilascio) deve essere garantito il rilascio dell'autorizzazione dell'ATC di residenza per cui i suddetti termini di presentazione istanza e versamento contributo non devono considerarsi vincolanti.

Articolo 9 (L'Assemblea)

- 1) L'Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all'ATC, dai proprietari e dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
- 2) L'Assemblea viene insediata dal C.d.G. su convocazione del Presidente previa deliberazione del Comitato di Gestione. E' convocata almeno una volta all'anno dal C.d.G. e può, altresì, essere convocata su richiesta motivata da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea o dei componenti del C.d.G.. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dell'ATC.
- 3) L'Assemblea approva lo Statuto dell'ATC e le sue modifiche.
- 4) Modalità di convocazione e compiti dell'Assemblea sono riportate nel predetto Statuto ai sensi delle relative normative e/o secondo le apposite "linee guida" regionali.

Articolo 10 (Collegio dei Sindaci)

- 1) La Regione Puglia con apposito DPGR nomina un Collegio di Sindaci Revisori dei Conti per ogni ATC con compiti di controllo della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ATC.
- 2) Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, tra cui viene nominato il Presidente, e due componenti supplenti iscritti all'albo regionale dei Sindaci Revisori.
- 3) I Sindaci Revisori effettuano, ogni trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale nonché una relazione finale che dovrà divenire parte integrante del bilancio consuntivo. I Sindaci Revisori possono assistere alle riunioni del C.d.G. e dell'Assemblea. Essi esprimono parere obbligatorio per quanto concerne le variazioni di spesa. Restano incaricati cinque anni e sono rinominabili una sola volta.
- 4) I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai Sindaci Revisori sono a carico della Regione con i fondi rivenienti dal Programma Venatorio annuale. Essi sono determinati nell'apposito provvedimento di nomina.

Articolo 11 (Vigilanza venatoria)

- 1) La vigilanza venatoria dell'ATC è svolta oltre dagli agenti dipendenti nella Regione Puglia, preposti a tali funzioni, dagli agenti di cui al comma 3 dell'articolo 41 della L.R. n. 59/2017 e s.m.i. nonché dalle guardie volontarie ai sensi dell'articolo 41 comma 2 lettera b) della predetta normativa regionale.
- 2) L'attività di vigilanza nell'ATC è coordinata dalla competente Sezione regionale.
- 3) Il C.d.G. può stipulare apposite convenzioni con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste per l'utilizzo di proprie guardie volontarie per specifici progetti di controllo delle attività in materia faunistico-venatoria. Detti progetti sono preventivamente trasmessi alla competente Sezione regionale per la relativa presa d'atto.

Articolo 12 **(Dotazione e gestione finanziaria)**

- 1) Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di Gestione è composto da:
 - a) versamenti effettuati dai cacciatori per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC;
 - b) i contributi stanziati dalla Regione con il Programma Venatorio regionale;
 - c) contributi della Regione su progetti finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi della pianificazione faunistica territoriale giusto trasferimento funzioni e compiti previsti nella L.R. n. 59/2017;
 - d) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;
 - e) altre entrate;
 - f) eventuali residui attivi dell'esercizio preventivo precedente.
- 2) Ogni C.d.G. per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1.
- 3) Per quanto attiene i contributi regionali di cui al predetto punto c) del comma 1 essi sono vincolati per gli obiettivi oggetto del trasferimento. Detti contributi unitamente a quelli del punto b) del comma 1 devono essere obbligatoriamente rendicontati alla competente Sezione regionale.
- 4) L'esercizio sociale e finanziario dell'ATC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (anno solare).
- 5) Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e termini di cui al precedente articolo 5 lettera g) deve essere prevista quale quota parte dell'intera entrata:
 - a) una percentuale compresa tra il 25 ed il 30 per cento per interventi sul territorio al fine di migliorare gli habitat e di favorire la presenza faunistica e precisamente:
 - 1) Coltivazione a perdere;
 - 2) ripristino zone umide;
 - 3) messa a dimora e ripristino di siepi, cespugli o altre piante autoctone di rilevanza faunistica (sorbo, lentisco, ecc.);
 - 4) fonti di abbeveraggio;
 - 5) miglioramento dell'habitat di aree non inferiori ad 1 Ha;

- 6) contributi per progetti di attività di controllo ottenuti dalle guardie volontarie (art. 10 comma 3);
- b) una percentuale compresa tra il 10 ed il 20 per cento da destinare come contributi da erogare in conto danni causati alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e attività venatoria;
- c) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per cento per l'acquisto di fauna selvatica per ripopolamento e strutture di ambientamento della fauna selvatica stanziale oltre alla relativa quota stanziata dalla Regione con il Programma Venatorio annuale;
- d) una percentuale compresa tra il 10 ed il 15 per cento per specifiche attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- e) una percentuale compresa tra il 10 ed il 15 per cento per spese di gestione.
- 6) E' data facoltà al C.d.G., previo parere favorevole del Collegio Sindaci Revisori dei Conti, apportare con motivata deliberazione variazione alle percentuali di cui al predetto comma 5 per far fronte aspesse indifferibili ed urgenti sopravvenute nonché straordinarie. La relativa deliberazione, con il parere del Collegio Sindaci Revisori dei Conti, è trasmessa entro 15 gg. dall'adozione alla Regione per la presa d'atto, condizione di esecutività del provvedimento.
- Il bilancio dell'esercizio deve chiudersi rigorosamente in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute e riportate nel fondo di dotazione di cui al comma 1.
- 7) I componenti del C.d.G. dell'ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate. Non sono responsabili delle predette obbligazioni i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro la deliberazione.
- 8) I componenti del C.d.G. non possono instaurare con l'ATC alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali e professionali.

Articolo 13 (Sanzioni)

- 1) E' fatto divieto ai cacciatori che non siano stati autorizzati all'esercizio venatorio all'interno dell'Ambito esercitare qualsiasi forma di caccia nell'ATC stesso.
- 2) Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 59/2017.
- 3) I cacciatori ammessi nell'ATC non autorizzati all'abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, sono obbligati al risarcimento danni per ogni capo abbattuto come di seguito riportato, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia:
- a) € 50,00 per ogni fagiano
 b) € 75,00 per ogni starna
 c) € 100,00 per ogni pernice rossa

- d) € 400,00 per ogni lepore
- e) € 300,00 per ogni cinghiale
- f) € 500,00 per ogni capriolo o daino o muflone o cervo

- 4) Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro ai quali sia comminata la sanzione per l'uso dei richiami acustici vietati ai sensi dell'articolo 89, comma 8, della legge regionale n. 59/2017, il Comitato di gestione provvede al ritiro dell'autorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva l'estromissione dall'ATC è prevista per un periodo minimo di anni tre.
- 5) Ai fini dell'applicazione del presente articolo si fa espresso riferimento all'articolo 48 della legge regionale n. 59/2017.

Articolo 14 **(Centrale unica di committenza)**

- 1) Gli ATC svolgono in forma accentrata le procedure per l'affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/237UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e le procedure per l'affidamento di incarichi professionali.
- 2) Gli ATC, con apposita convenzione, costituiscono ovvero individuano, entro sessanta giorni dalla nomina dei Comitati di Gestione, un ufficio con funzioni di Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, di importo superiore a 5.000,00 euro; nella relativa convenzione potrà essere individuato l'ATC presso il quale è costituito l'ufficio ovvero sarà indicata la sede dell'ufficio individuato e incaricato.
- 3) L'ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, deve essere in possesso o provvede all'acquisizione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs 50/2016; fino all'individuazione e costituzione della Centrale Unica di Committenza ciascun ATC provvede all'affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del d.lgs 50/2016.
- 4) L'ufficio di cui al comma 2, potrà utilizzare il personale degli ATC secondo le modalità stabilite dalla convenzione di cui al comma 2.
- 5) La responsabilità dell'ufficio di cui al comma 2, è attribuita a un soggetto esperto in materia di contratti pubblici, e dovrà, nel caso, essere selezionato dalla Giunta Regionale con procedura comparativa con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta Regionale stessa. L'incarico di responsabile dell'ufficio ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 6) Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 2, trasmette trimestralmente alla competente Sezione regionale una relazione sull'attività svolta.
- 7) La competente Sezione regionale svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività di ciascun ATC, ivi compresa quella di cui ai precedenti punti del presente articolo.


- 8) Gli ATC comunicheranno alla Centrale Unica le proprie esigenze in merito all'acquisto di fauna selvatica da ripopolamento. La Centrale, ricevute le istanze degli ATC regionali, provvederà a bandire un'unica gara a livello regionale, prevedendo, nel caso, lotti differenziati per ogni tipologia di selvaggina.
- 9) La Giunta Regionale provvede alla revoca dell'incarico di cui al comma 2 qualora la competente Sezione, nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, rileva irregolarità nelle procedure svolte.
- 10) Le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio di cui al comma 2, sono ripartite tra ciascun ATC in base a criteri definiti dalla competente Sezione regionale.

Articolo 15
(Norme transitorie e finali)

- 1) In caso di scioglimento dell'ATC verranno nominati uno o più Commissari liquidatori muniti dei necessari poteri.
- 2) In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione. Nel caso in cui gli ATC vengano ridefiniti il capitale sociale sarà destinato ai nuovi ATC secondo apposite direttive regionali concordate con i Presidenti dei C.d.G. uscenti.
- 3) Il C.d.G. degli ATC approva lo Statuto dell'Ambito entro sessanta giorni dall'insediamento che dovrà essere redatto nel rispetto delle vigenti normative e del presente regolamento nonché da quanto previsto, all'uopo, dal Codice Civile.
- 4) La Regione provvede entro novanta giorni dall'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio a nominare il nuovo C.d.G. degli ATC pugliesi.
- 5) Gli attuali Commissari Straordinari restano in carica fino alla nomina di cui al precedente punto.
- 6) Per quanto riguarda eventuali variazioni territoriali degli attuali ATC derivanti dall'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 la Regione confermerà o nominerà nuovi appositi Commissari Straordinari per la gestione della fase transitoria fino a nomina dei nuovi C.d.G..
- 7) Il presente Regolamento abroga la disciplina del Regolamento Regionale n. 3 del 05 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni (R.R. n. 4/2004).

Il presente allegato è composto
da nr. 13 (tredici) fogli.

Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)





Allegato unico alla deliberazione
n. 1583 del 17-9-2020
composta da n. 13 (tre) facciate
Il Segretario della G.R.

Dott. Giovanni Campobasso